**Cass. III Pen., n. 23911 del 06/06/2014 – Pres. Teresi – Est. Franco – Ric. B.G.**

**RIFIUTI** – Quando sussiste una responsabilità del proprietario del fondo in caso di abbandono di rifiuti?

*Il proprietario del terreno risponde del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall’art. 256, comma 2, D.L.vo n. 152/2006, solo qualora sia stato provato il suo concorso con il terzo che abbia realizzato l’attività illecita, poiché in capo a tale soggetto non può ravvisarsi alcun obbligo giuridico di controllo in relazione a rifiuti gestiti e smaltiti da altri. A tal proposito, non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato il fatto che il proprietario sia consapevole dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti realizzato da altri soggetti sul proprio fondo.*

**Svolgimento del processo**

Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Venezia confermò la sen­tenza emessa il 6.2.2012 dal tribunale di Venezia, che aveva, con le attenuanti generiche, condannato B. G. alla pena di mesi quattro di arresto ed € 1.800 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 256, comma 2, e 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in rela­zione all'art. 183, lett. m), perché, nella sua qualità di rappresentante della "B. S. s.r.l.", in carenza di qualsivoglia autorizzazione, deteneva su area di proprietà della ditta un deposito incontrollato di rifiuti, in parte deri­vati dall'attività produttiva della "B. S. s.r.l.", e in parte risa­lenti epocalmente all'attività della "B. F. & figli s.n.c.", accumulati nel corso di un arco temporale di circa cinque anni, sia pericolosi (batterie al piombo, traversine ferroviarie, oli esausti, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, apparecchiature fuori uso contenenti CFC) che non pericolosi (rifiuti misti da demolizione, rifiuti legnosi, rifiuti ferrosi, scarti vegetali, rifiuti da im­ballaggio).

In particolare la sentenza, nel riportare la motivazione della sentenza di primo grado, osserva che si è trattato della detenzione alla rinfusa di rifiuti pro­miscui, per una consistente durata temporale dei reiterati depositi con cumuli di ampie dimensioni e preesistenti da lungo tempo, con assenza di documentazione e conseguente impossibilità di controllo; che l'area dell'accumulo era stata di fatto adibita a deposito mediante una condotta consistente nell'abbandono reite­rato per un tempo decisamente apprezzabile; che di tale deposito doveva essere ritenuto responsabile l'imputato, pur essendo certo che i rifiuti occupavano solo in parte terreni di proprietà della sua ditta mentre in gran parte si trovavano su aree contigue; che questa circostanza era irrilevante perché il giudice di primo grado aveva ritenuto che non era stata fornita la prova oggettiva, concreta ed u­nivoca della predetta allocazione, ma solo della sua possibilità e perché comun­que si trattava di un'estensione assai vasta ma totalmente priva di recinzioni o barriere interne idonee a delimitare le varie zone di pertinenza di terzi; che del resto è sufficiente la sola disponibilità dell'area; che doveva ritenersi che l'imputato avesse astutamente dislocato, in aree diverse da quelle di proprietà, i rifiuti relativi all'attività da lui svolta, proprio per stornare da sé eventuali re­sponsabilità; che l'olio per motore e le batterie rinvenuti non erano adatti all'impiego; che anche il frigorifero risultava dismesso e la sua dismissione era risalente nel tempo.

L'imputato, a mezzo dell'avv. G. B., propone ricorso per cas­sazione deducendo:

l) violazione degli artt. 256, comma 2, e 256, comma l, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 183, lett. m). Osserva che l'imputato è stato rinviato a giudizio per la sola violazione dell'art. 256, comma 2, ossia per un reato proprio, che punisce l'imprenditore che non smaltisce accuratamente i rifiuti provenienti dalle produzioni della sua attività depositandola in maniera incontrollata. Occorre quindi provare quanto meno che i rifiuti provengano dall'impresa di cui l'imputato è il titolare o che gli stessi, seppur non provenienti dall'attività dell'impresa si trovino in terreni di pertinenza della stessa. Nella specie l'imputato ha dimostrato che solo parte dei terreni oggetto della perquisi­zione e sequestro erano di pertinenza della sua ditta. Inoltre, data la genericità di tipologia dei rifiuti contestati, la loro provenienza dalla attività imprenditoriale dell'imputato non era evidente e avrebbe dovuto essere dimostrata dall'accusa. Eccepisce che lo stesso capo di imputazione dà atto che parte dei rifiuti erano risalenti alla B. F. e Figli S.n.c., con cui l'imputato non ha nulla a che fare. La sentenza impugnata confonde il concetto di pertinenzialità dei ter­reni con l'adiacenza e la mancanza di confini e ha omesso di accertare se i rifiu­ti ivi giacenti provenissero effettivamente dalla ditta dell'imputato.

2) vizio di motivazione in relazione all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ricorda che l'imputato aveva fornito la prova che parte dei pretesi rifiuti si trovava in terreni non di pertinenza dell'impresa; che smaltiva regolar­mente gli oli esausti a mezzo di impresa terza e i rifiuti non pericolosi; che parte del materiale a cui era stata attribuita la qualifica di rifiuto era in verità materia­le di uso corrente ed efficiente; che i residui di polvere erano dovuti al fatto che trattavasi di azienda florovivaistica dedita alla lavorazione della terra; che non era stato fatto alcun accertamento sullo stato di efficienza delle batterie o sulla esaustività degli oli rinvenuti. Illogicamente la sentenza impugnata ha ritenuto che tale disamina dei singoli rifiuti fosse speciosa e un mero artifizio difensivo, mentre era imposta dal fatto che era contestata la presenza di singoli rifiuti pun­tualmente elencati nel verbale di perquisizione e sequestro. E' altresì manife­stamente illogico l'ingiustificato rifiuto di individuare sotto il profilo territoriale l'esatto ambito aziendale. E' stato violato il dato comune di esperienza secondo cui in aperta campagna le singole proprietà non sono mai recintate, il che non comporta automaticamente una disponibilità da parte dei singoli confinanti dei terreni adiacenti, disponibilità che va provata caso per caso. Osserva che la con­traddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione emerge dal fatto che nello stesso capo di imputazione emerge che l'imputato sarebbe stato condanna­to per rifiuti *"in parte derivanti dall'attività produttiva della B. S. s.r.l. e, in parte risalenti epocalmente all'attività della B. F. & figli* S. *n. c., accumulati nel corso di un arco temporale di circa cinque anni",* ossia emerge la non provenienza dall'impresa dei rifiuti e la loro collocazione in terreni non di pertinenza dell'impresa stessa.

**Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Va innanzi tutto rilevato che - come esattamente sottolinea il ricorrente - *«Il reato di abbandono* o *deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art.* 256, *comma secondo, del D.Lgs. n.* 152 *del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa* o *di responsabile di ente in capo all'autore della violazione»* (Sez. III, 17.l.20 12, n. 5042, Golfrè Andreasi, m.252131); e che *«Il reato di abbandono* o *deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n.* 22 *del* 1997, *ora art.* 255, *comma primo, del D.Lgs. n.* 152 *del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese* o *di responsabili di enti»* (Sez. III, 10.5.2007, n. 33766, Merlo, m. 238859).

Naturalmente, trattandosi di reato commissivo, il titolare dell'impresa è re­sponsabile esclusivamente per i rifiuti abbandonati da lui o dai suoi dipendenti, e non anche per i rifiuti abbandonati da terzi. L'unica (apparente) eccezione può rinvenirsi nell'ipotesi in cui sia provato un concorso con il terzo che abbia ab­bandonato i rifiuti: in questo senso si è invero ritenuto che *«In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità del soggetto avente la disponibilità di un'area sulla quali terzi abbiano abbandonato rifiuti è configurabile soltanto qualora venga accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto, ovvero per una condotta di compartecipazione agevolatrice, non sus­sistendo in questo caso una posizione di garanzia in capo allo stesso»* (Sez. III, 15.3.2005, n. 21966, Nugnes, m. 231645).

Nel caso in esame i giudici del merito si sono soffermati a discutere su questioni in gran parte irrilevanti, ossia se i terreni ove erano allocati i rifiuti fossero o meno di proprietà del ricorrente o si trovassero o meno nella sua di­sponibilità, mettendo invece in secondo piano la questione decisiva, consistente nello stabilire si i rifiuti - sia se allocati su terreni di proprietà della ditta sia su terreni esterni e diversi -fossero stati abbandonati dall'imputato o da suoi di­pendenti o da soggetti in concorso con il prevenuto ovvero fossero stati abban­donati da soggetti diversi senza il concorso del proprietario e questi si fosse so­lo limitato a non toglierli e a non far bonificare l'area di sua pertinenza. In quest'ultimo caso, non essendo stato nemmeno contestata l'emanazione di una ordinanza comunale diretta all'imputato di rimozione dei detti rifiuti e di bonifi­ca, il comportamento non integrerebbe il reato contestato.

Deve invero ricordarsi che, nel nostro sistema penale, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. III, 1° luglio 2002, Ponzio, m. 222.420; Sez. F., 13.8.2004, n. 44274, Preziosi, m. 230173). Obbligo il cui fondamento deve esse­re chiaramente e specificamente individuato dal giudice in una precisa norma di legge, in quanto la responsabilità omissiva non potrebbe fondarsi su un dovere indeterminato o generico, anche se di rango costituzionale come quelli solidari­stici o sociali di cui all'art. 2, 41, comma 2, 42, comma 2 Cost., perché ciò trova un limite in altri principi costituzionali e segnatamente nel principio di legalità della pena consacrato nell'art. 25, comma 2, il quale si articola nella riserva di legge statale e nella tassatività e determinatezza delle fattispecie (Sez. III, 12.10.2005, n. 2206/06, Bruni; cfr. anche Sez. III, 9.10.2007, n. 2477/08, Mar­cianò). E' infatti principio pacifico, innumerevoli volte affermato dalla giurispru­denza di questa Corte, anche sulla base degli artt. 23 e 25 Cost., che nessuno può essere chiamato a rispondere per il semplice fatto che un suo possibile intervento soccorritore avrebbe scongiurato la lesione di beni giuridici altrui, a meno che non vi sia una specifico obbligo giuridico, imposto espressamente da una specifi­ca disposizione legislativa, di impedire il verificarsi di quello specifico evento.

E' sufficiente a questo proposito richiamare la già citata sentenza Sez. III, 12.10.2005, n. 2206/06, Bruni, la quale - in riferimento all'annullamento di una condanna per abbandono di rifiuti in una cava fondata sulla tesi che l'imputato sarebbe stato responsabile in forza dell'art. 40, comma 2, cod. pen. per non avere recintato l'area di cava come impostogli peraltro dal provvedimento di conces­sione -affermò con particolare efficacia e lucida argomentazione che il principio di tassatività delle fattispecie penali impone di considerare come presupposto di applicabilità della norma in questione non tanto un obbligo generico di attivarsi derivante da fonte giuridica (legale o contrattuale), quanto piuttosto un obbligo giuridico specifico di compiere proprio quella azione che avrebbe impedito l'e­vento di reato. Il presupposto di operatività del principio di causalità omissiva è la esistenza di un obbligo stabilito proprio per impedire eventi del genere di quel­lo che si verifica nel reato considerato. Nella specie, invece, l'obbligo di recin­zione della cava era stato assunto non per impedire a terzi di utilizzarla come di­scarica, bensì per fini di polizia amministrativa e per proteggere l'incolumità pubblica, sicché, una volta cessata l'attività estrattiva, l'obbligo era venuto meno. La realizzazione della discarica pertanto non poteva essere addebitata al proprie­tario a titolo di responsabilità omissiva, giacché sul proprietario in quanto tale non grava alcuna posizione di garanzia in ordine ai rifiuti, atteso che gli obblighi di corretta gestione e smalti mento dei rifiuti sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi. In particolare, nessun obbligo giuridico di controllo può ravvisarsi a carico del proprietario in relazione a rifiuti gestiti e smaltiti da altri, tale non essendo, evidentemente, l'obbligo di ripristino che ha carattere riparatorio e non preventivo. E difatti, la responsabilità omissiva sancita nell'art. 40 cpv. trova fondamento nel principio solidaristico di cui all'art. 2, all'art. 41, comma 2, e all'art. 42, comma 2, Cost., ma contemporaneamente essa trova un limite in altri principi costituzionali e segnatamente nel principio di legalità della pena consacrato nell'art. 25, comma 2, il quale si articola nella ri­serva di legge statale e nella tassatività e determinatezza delle fattispecie incrimi­natrici. È proprio in ragione di questo limite che la responsabilità omissiva non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, anche se di rango costitu­zionale come quelli solidaristici o sociali di cui alle norme citate; ma presuppone necessariamente l'esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario possa essere ragione­volmente chiamato a rispondere. In particolare, la funzione sociale della proprie­tà di cui all'art. 42, comma 2, Cost., può costituire il proprietario in una posizione di garanzia a tutela di beni socialmente rilevanti, e quindi può fondare una sua responsabilità omissiva per i fatti di reato lesivi di quei beni, solo se essa si arti­cola in obblighi giuridici positivi e determinati, diretti a impedire l'evento costi­tutivo del reato medesimo. Questa interpretazione è stata poi ribadita e conferma­ta da altre decisioni analoghe *(ex plurimis,* Sez. III, 9.10.2007, n. 2477/08, Mar­cianò; Sez. F., 13.8.2004, n. 44274, Preziosi; Sez. III, 12.11.2013, Merlet).

La sentenza appena ricordata è stata massimata nel senso che *«il proprieta­rio di un terreno abbandonato nel quale terzi depositino ripetutamente rifiuti, così come colui che subentra nella proprietà di un terreno adibito a discarica, non risponde dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione* o *movimentazione dei rifiuti, atteso che tale re­sponsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la re­alizzazione* o *il mantenimento dell'evento lesivo»* (Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206, Bruni, m. 233007), dal momento che *«nessun obbligo giuridico di con­trollo può ravvisarsi a carico del proprietario in relazione a rifiuti gestiti e smaltiti da altri»;* che il proprietario stesso non ha un obbligo giuridico di recin­tare il terreno, né di scongiurare la «desertificazione» del terreno stesso, e che *«sul proprietario in quanto tale non grava alcuna posizione di garanzia in or­dine ai rifiuti, atteso che gli obblighi di corretta gestione e smaltimento dei ri­fiuti sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi»* (sent. cit., punto 7 della motivazione). Nello stesso senso questa Cor­te ha affermato che «*i reati di realizzazione e gestione di discarica non autoriz­zata e stoccaggio di rifiuti tossici non possono consistere nel mero mantenimen­to della discarica* o *dello stoccaggio realizzati da terzi estranei nel fondo di proprietà, salvo che risulti integrata una condotta concorsuale mediante con­dotta omissiva, nei casi in cui il soggetto aveva l'obbligo giuridico di impedire la realizzazione od il mantenimento dell'evento lesivo»* (Sez. F., 13 agosto 2004, n. 44274, Preziosi, m. 230173); che la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è suffi­ciente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 cod. pen., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. III, l luglio 2002, Ponzio, m. 222.240); che destinatario della norma penale è il gestore dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, il quale può concorrere come estraneo nel reato proprio commesso dal gestore so­lo quando il concorso esterno materiale (cogestione di fatto) o morale (istiga­zione, rafforzamento, agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma sempre che il "non agere" si innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. I, , 17 novembre 1995, Insinna, m. 203.332; v. anche Sez. III, 18 dicembre 1991, Sacchetto, m. 189.149). In sostanza, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, i rea­ti di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione hanno natura di reati che possono realizzarsi soltanto in forma "commissiva" (cfr. Sez. Un., sent. n. 12753 del 1994, Zaccarelli; Sez. 1, sent. n. 7241 del 1999, Pirani). Ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza del­la loro esistenza. Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla con­testazione la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fe­nomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Sulla base di questi principi si è altresì affermato che non dà luogo alla configurabilità dei reati in questione la condotta di chi, *«avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi»* (Sez. III, 3.10.1997, n. 8944, Gangemi, m. 208624); e che *«la compravendita di un terreno sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti nocivi non può integrare, a carico del compratore, il reato in questione, neanche sotto il profilo che, trattandosi di reato permanente, esso debba essere addebitato a colui che, pur non essendo concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovino»* (Sez. I, 4.3.1999, n. 7241, Pirani, m. 213699).

Nella specie sembra che la sentenza impugnata abbia invece ritenuto che il ricorrente, in quanto legale rappresentante della società subentrata nella proprie­tà del terreno, avesse un obbligo giuridico di eliminare i rifiuti ivi depositati prima dell'acquisto o comunque depositati senza il suo concorso. Sulla esistenza di tale obbligo manca qualsiasi motivazione. Un obbligo giuridico di eliminare i rifiuti in capo al proprietario del terreno che non abbia concorso con gli autori materiali dell'abbandono, infatti, può sorgere solo a seguito di una ordinanza comunale che gli ordini la rimozione dei rifiuti stessi e lo sgombero dell'area nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto l'imputato responsa­bile anche per l'abbandono e il deposito di rifiuti che sicuramente non erano stati da lui abbandonati, trattandosi di rifiuti che, secondo lo stesso capo di imputazione, erano «risalenti epocalmente all'attività della "B. F. & figli snc"», senza la benché minima motivazione sia su una eventuale responsabilità dell'imputato per l'attività posta in essere da tale società sia di un eventuale concorso dell' attuale ricorrente col responsabile di questa società nell'abbandono di tali rifiuti.

La motivazione della sentenza impugnata è altresì mancante e comunque manifestamente illogica in ordine alla circostanza che i rifiuti rinvenuti allocati su terreni non di proprietà e non riconducibili alla società dell'imputato siano stati abbandonati da lui o dai suoi dipendenti o da terzi con il concorso dell'imputato. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato avendo ritenuto che la sua società avesse comunque la disponibili­tà di fatto di tali aree. Sennonché, ciò che rileva non è tanto la disponibilità dell’area, ma una concreta attività di abbandono dei rifiuti (o di concorso nella stessa) e su questo punto manca totalmente la motivazione. Inoltre la motivazio­ne è manifestamente illogica anche relativamente alla disponibilità dei terreni che è stata desunta dal fatto che i terreni non erano recintati, circostanza questa però che non solo non sembra idonea di per sé a dimostrare la disponibilità ma che semmai potrebbe essere indicativa del fatto che anche soggetti terzi avreb­bero potuto facilmente abbandonare i rifiuti. Totalmente apodittica ed assertiva appare poi l'affermazione (senza una valutazione della tipologia dei singoli ri­fiuti) che l'imputato avrebbe astutamente collocato rifiuti provenienti dalla sua impresa su aree diverse per sviare eventuali responsabilità.

La realtà è che esattamente il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si è erroneamente rifiutata, ritenendola superflua, di effettuare una disamina analitica dei singoli rifiuti contestati in relazione ai luoghi di loro collocazione, pur essendo stata contestata la presenza di singoli rifiuti puntualmente elencati nel verbale di perquisizione e sequestro. In mancanza di eventuali altri elementi di prova, una tale analisi avrebbe potuto fare accertare la provenienza dei rifiuti dalla attività dell'impresa dell’imputato e di conseguenza il loro abbandono da parte dello stesso.

Una tale verifica era necessaria anche perché nella sentenza impugnata si dà atto non solo che parte dei rifiuti erano derivati sicuramente dalla attività produttiva di altro soggetto, precisamente la B. F. & figli snc, ma anche che vi erano cumuli preesistenti da lungo tempo, che le aree erano da anni adibite a deposito incontrollato, che vi era stata una notevole crescita di vegeta­zione su alcuni cumuli di rifiuti; che vi era uno stato di usura prolungata di bi­doni e fusti; che la dismissione del frigorifero appariva risalente nel tempo.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Venezia in ordine ai rifiuti riconducibili alla «B. F. & figli snc» ed ai rifiuti collocati su terreni non nella disponibilità della «B. S. srl», mentre nel resto il ri­corso va rigettato. Il giudice del rinvio dovrà appunto accertare, in relazione ai diversi rifiuti sequestrati e contestati, se vi sia la prova che essi siano stati ab­bandonati dall'imputato o da altri con il suo concorso e non già da terzi senza il concorso dell'imputato.

Non sono state oggetto di impugnazione le statuizioni civili relative alla condanna al risarcimento del danno morale in favore di associazioni ambientali­stiche e della Provincia.

[omissis]